

FOGLIO INFORMATIVO
(ai sensi degli artt. 115 e ss. del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche)

OPERAZIONI DI GARANZIA DI CREDITI COMMERCIALI

Condizioni in vigore dal giorno 2 luglio 2025 e valide fino a nuovo avviso - La presente non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile ma adempimento delle disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti ai sensi degli artt. 115 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, 385 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUB").

INFORMAZIONI SULL' INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Denominazione: **MBFACTA S.p.A.**

Sede legale e amministrativa: **Via Siusi 7, 20132, Milano**

Numero di telefono cui rivolgersi per informazioni e/o per la conclusione contratto: **02/2899911**

sito internet: **www.mbfacta.it**, indirizzo e-mail: **info@mbfacta.it**

Società con socio unico **MEDIOBANCA S.p.A.**

Capitale Sociale interamente versato: **euro 120.000.000**

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: **04706200153**, REA: **1032193**

Società che aderisce al Gruppo IVA Mediobanca **10536040966**

Società iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. **106 TUB al n. 150**, codice meccanografico Banca d'Italia **31019.3**

Società aderente all'Associazione Italiana per il Factoring **ASSIFACT**

(di seguito "**MBFACTA**" in qualità di "**Factor**")

DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome, cognome, qualifica del soggetto: _____

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi: _____

Indirizzo: _____

Telefono _____ e-mail _____

GARANZIA CREDITI COMMERCIALI

➤ **A chi è rivolto il prodotto finanziario**

Il prodotto è rivolto all'impresa (il "**Cedente**" o "**Fornitore**" o "**Cliente**"), purché non qualificabile come microimpresa ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo" e ss. mm. e ii.

➤ **Caratteristiche del prodotto finanziario**

Acquisto, da parte di MBFACTA, di uno o più Crediti commerciali, vantati dall'impresa Cliente verso specifici Debitori preventivamente valutati da MBFACTA. La Cessione dei Crediti è effettuata con assunzione da parte di MBFACTA, nei limiti del Plafond definito per ciascun Debitore, del rischio di insolvenza del Debitore in relazione ai Crediti oggetto di Cessione. Di norma il rapporto di factoring non comporta un'apertura di credito al Cliente, pertanto ciascuna Parte sarà libera di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione e/o preavviso. Ove venga comunicata la concessione di un fido accordato al Cliente (il cd. "**Committed**"), ciascuna Parte non potrà recedere dal rapporto prima della scadenza concordata, fatte salve le specifiche ipotesi contrattualmente pattuite. Il Corrispettivo della Cessione è esigibile dal Cedente all'atto dell'effettivo incasso del Credito ceduto da parte di MBFACTA e comunque decorsi 240 (duecentoquaranta) giorni solari dalla scadenza originale o prorogata del Credito. Il Cliente non ha la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del Corrispettivo della Cessione. La Cessione del Credito non è comunicata al Debitore ceduto (il c.d. "**Not Notification**"), fatta salva la facoltà di MBFACTA di effettuare la notifica della Cessione ove lo ritenga opportuno (e.g. inadempimento del Debitore).

➤ **Finalità del prodotto finanziario**

Questo prodotto permette al Cliente la valutazione preventiva del rischio di credito commerciale ed il suo trasferimento ad un operatore specializzato.

➤ **Rischi a carico del Cliente**

Il Cliente assume le obbligazioni previste dal Contratto, tra cui principalmente la garanzia che ciascun Credito ceduto è esistente, certo, liquido ed esigibile a scadenza (le "**Obbligazioni**"). Ove il Cliente non adempia alle proprie Obbligazioni, MBFACTA non garantirà il rischio di insolvenza del Debitore ceduto e il Cedente sarà tenuto a corrispondere a MBFACTA le spese (anche legali) da quest'ultima sostenute.

Resta a carico del Cliente il c.d. **"rischio di cambio"** (cfr. sottostante simulazione), inteso come rischio di subire perdite per effetto di avverse oscillazioni del rapporto di cambio tra due valute, qualora: (i) il Plafond sia espresso in euro e le fatture rappresentative dei Crediti siano emesse in altra divisa e (ii) il pagamento del Corrispettivo della Cessione avvenga a seguito del mancato pagamento del Credito da parte del Debitore, MBFACTA effettuerà il predetto pagamento nella valuta espressa nel Plafond (in euro).

Simulazione dell'impatto sull'ammontare totale da rimborsare a scadenza derivante da un deprezzamento della valuta in cui è espresso il finanziamento pari al 20 per cento.

Divisa finanziamento	Cambio Divisa/Euro in accensione	Importo del finanziamento o in euro	Importo del finanziamento o in divisa	Cambio Divisa/euro all'estinzione	Controvalore in euro all'estinzione	Differenza in euro all'estinzione	Controvalore in divisa della differenza in euro
USD	1,053	100.000	105.323	1,264	83.333	-16.667	-21.065
GBP	0,866	100.000	86.603	1,039	83.333	-16.667	-17.321

Simulazione dell'impatto sull'ammontare totale da rimborsare a scadenza derivante da un apprezzamento della valuta in cui è espresso il finanziamento pari al 20 per cento.

Divisa finanziamento	Cambio Divisa/Euro in accensione	Importo del finanziamento o in euro	Importo del finanziamento o in divisa	Cambio Divisa/euro all'estinzione	Controvalore in euro all'estinzione	Differenza in euro all'estinzione	Controvalore in divisa della differenza in euro
USD	1,053	100.000	105.323	0,843	125.000	25.000	21.065
GBP	0,866	100.000	86.603	0,693	125.000	25.000	17.321

(Cambio rilevato il 5.10.2023. Le simulazioni sono effettuate in conto capitale. Le divise presenti nelle tabelle esemplificative sono quelle più rappresentative. Finanziamenti in altre divise sono da concordare con MBFACTA).

DETTAGLIO CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI AI CLIENTI

	Voci	Costi
Commissioni di Factoring	Commissione "una tantum" ad ogni Cessione e da applicarsi sul valore nominale dei Crediti ceduti al lordo delle note di credito (la "Commissione Flat")	3,20%
	Commissione annuale da applicarsi solo nei rapporti Committed, sull'importo non utilizzato del fido accordato e comunicato (la "Commissione di Mancato Utilizzo")	3,20%
Spese	Spese istruttoria Cliente annuali (esigibili all'inizio del rapporto e ad ogni successivo rinnovo)	€ 1.000,00
	Spese istruttoria debitore annuali (esigibili all'inizio del rapporto e ad ogni successivo rinnovo)	€ 100,00 per ogni Debitore Italia € 150,00 per ogni Debitore UE € 200,00 per ogni Debitore extra UE € 100,00 per ogni Debitore ente pubblico
	Spese tenuta conti mensili (esigibili trimestralmente)	€ 40,00
	Spese per dichiarazioni richieste dai revisori contabili del Cliente (esigibili ad evento)	€ 150,00 per ciascuna dichiarazione
	Spese per assolvimento oneri di legge (e.g. bolli, spese di protesto) esigibili ad evento	Al costo nella misura prevista dalla legge
	Spese per anticipazioni per conto del Cliente (e.g. spese notarili, spese di incasso tramite terzi) esigibili ad evento	Al costo
	Spese oggetto di specifica trattativa individuale (e.g. legali, personalizzazioni informatiche, amministrative) esigibili ad evento	Al costo condiviso preventivamente tra le Parti

	Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche alla clientela anche se effettuato con strumenti diversi da quelli telematici nonché se effettuato con una frequenza maggiore rispetto a quella prevista dalla normativa e dal Contratto	Senza costo
➤ Clausola di salvaguardia contro il rischio usura: il tasso effettivo globale medio (il "TEGM") previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (la "Legge Antiusura"), relativo alle operazioni "Factoring", può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico e sul sito internet di MBFACTA o sul sito internet della Banca d'Italia http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi/Tegm. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali. Resta espressamente inteso che laddove il tasso effettivo globale (il "TEG") - determinato ai sensi delle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" di Banca d'Italia del 12 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni - risultasse eccedere il tasso soglia usura - determinato ai sensi dell'art. 2, comma IV, della Legge Antiusura - quest'ultimo tasso sarà da intendersi immediatamente applicabile al rapporto in luogo di quello pattuito.		

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONTRATTUALIZZAZIONE A DISTANZA

- La promozione, il collocamento e la conclusione contrattuale avvengono esclusivamente tramite il personale di MBFACTA. Il contratto viene stipulato a mezzo scambio di corrispondenza commerciale, previa condivisione e analisi della documentazione proposta. Il perfezionamento contrattuale avviene nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione (formulata da MBFACTA) della proposta contrattuale (formulata dal Cliente). La trasmissione della documentazione contrattuale avviene tramite il portale "Digital Factoring Platform" oppure mediante PEC (con documento informatico munito di firma digitale o successiva trasmissione dell'originale) oppure a mezzo raccomandata A/R. Non sono previste spese a carico del Cliente.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

- **Recesso e norme di trasparenza del rapporto (cd. ius variandi):** nei rapporti a tempo indeterminato e fatto salvo quanto concordato nei rapporti Committed, ciascuna parte, purché adempiente, può recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso e/o penalità e/o spese di chiusura rapporto. Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 TUB, MBFACTA, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente i tassi, i compensi e le altre condizioni contrattuali, dandone comunicazione scritta al Cliente nei modi e nei termini previsti dalla legge, con preavviso minimo di 2 (due) mesi. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- **Tempi massimi di chiusura del rapporto ed effetti dello scioglimento del Contratto:** in caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le Parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal momento in cui la comunicazione di recesso perverrà alla parte destinataria o dal verificarsi dell'effetto risolutivo. Lo scioglimento del Contratto non pregiudicherà la validità e l'efficacia delle Cessioni già perfezionate, ivi comprese le Cessioni di Crediti futuri e/o in massa, che continueranno ad essere regolate dal Contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie assunte dal Cliente.
- **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie:** in caso di controversia, così come pubblicizzato sul sito www.mbfacta.it, il Cliente potrà presentare Reclamo all'Ufficio Reclami di MBFACTA, anche per lettera raccomandata A/R, al seguente indirizzo: MBFACTA S.p.A., Ufficio Reclami, Via Siusi 7, 20132 Milano o, per via telematica, all'indirizzo e-mail reclamifactoring@mbfacta.it o all'indirizzo PEC mbfacta@pec.mbfacta.it. MBFACTA darà risposta entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricezione del Reclamo. Qualora MBFACTA non accolga in tutto o in parte il Reclamo o non risponda o comunque il richiedente non sia soddisfatto della risposta e non intenda per il momento adire l'Autorità Giudiziaria, il Cliente potrà presentare ricorso all'apposito organo costituito presso Banca d'Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell'articolo 128-bis TUB (Arbitro Bancario Finanziario - "ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF, è possibile consultare la guida pratica ABF presente sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o sul sito www.mbfacta.it oppure chiedere informazioni agli uffici operativi della Banca d'Italia o a MBFACTA. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, il Cliente e MBFACTA dovranno ricorrere ad un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria (l'elenco degli organismi di Mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it). L'organismo di mediazione prescelto da MBFACTA è il Conciliatore Bancario Finanziario (il cui sito è www.conciliatorebancario.it e la cui procedura per la conciliazione è esplicitata nel regolamento consultabile anche sul sito www.mbfacta.it), ferma restando la facoltà del Cliente di rivolgersi ad un differente organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione di cui sopra si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all'ABF. Per ulteriori informazioni il Cliente può consultare la sezione "Trasparenza" sul sito internet www.mbfacta.it.

LEGENDA (relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo)

"Parte"	indica MBFACTA o il Cliente. Al plurale indica unitamente MBFACTA ed il Cliente.	
"Contratto"	indica il contratto di factoring stipulato tra il Cliente e MBFACTA.	
"Debitore"	indica la persona fisica o giuridica, italiana o straniera, specificamente accettata da MBFACTA, tenuta ad effettuare il pagamento del Credito al Cedente o, per effetto della Cessione, a MBFACTA.	
"Credito"	indica il credito pecuniario sorto o che sorgerà da contratti stipulati o da stipulare dal Cedente nell'esercizio della propria attività di impresa e quindi riferibile a somme che il Cedente ha diritto di ricevere dal Debitore per la prestazione di beni e/o servizi.	
"Cessione"	indica il negozio giuridico mediante il quale il Cedente, ai sensi e per gli effetti del Contratto, trasferisce a MBFACTA i propri Crediti. La Cessione dei Crediti è disciplinata dagli artt. 1260 e ss. del codice civile nonché dalla legge n. 52 del 21 febbraio 1991.	
"Not Notification"	indica il rapporto caratterizzato dalla richiesta del Cedente di non procedere, per proprie esigenze commerciali, alla notifica della Cessione al Debitore, fatta salva la facoltà di MBFACTA di notificare la Cessione ove lo ritenga opportuno.	
"Committed"	indica lo specifico rapporto caratterizzato dalla concessione di un fido accordato al Cliente.	
"Pro Soluta"	indica l'assunzione, da parte di MBFACTA, del rischio di insolvenza del Debitore in relazione ai Crediti oggetto di Cessione (la cd. garanzia Pro Soluta).	
"Plafond"	indica l'importo massimo entro il quale MBFACTA è disposta ad assumere il rischio di insolvenza di un determinato Debitore in relazione ai Crediti ceduti ed, eventualmente, la misura dell'assunzione di rischio per ogni singolo Credito oggetto di Cessione.	
"Corrispettivo Cessione" della	indica quanto dovuto da MBFACTA al Cedente a fronte della Cessione del Credito, pari al valore nominale del Credito stesso.	
"Commissioni Factoring" di	indica il compenso dovuto dal Cliente a MBFACTA: - indipendentemente dall'erogazione del finanziamento, per i servizi connessi alla gestione dei Crediti oggetto di Cessione (e.g. contabilizzazione, controllo scadenze, incasso, sollecito pagamenti, etc.) e/o, in caso di rapporto Pro Soluta, per l'assunzione, da parte di MBFACTA, del rischio di insolvenza del Debitore (la " Commissione Flat "); - per il mancato utilizzo del fido accordato e comunicato al Cliente nel rapporto Committed (la " Commissione di Mancato Utilizzo ").	
"Reclamo"	indica ogni atto con cui il Cliente contesta in forma scritta (ad esempio lettera, e-mail) a MBFACTA un suo comportamento anche omissivo.	